

TRIBUNALE DI TRENTO

Il collegio composto dai magistrati:

MONICA	ATTANASIO	Presidente est.
ADRIANA	DE TOMMASO	Giudice
BENEDETTO	SIEFF	Giudice

nel giudizio di omologa della domanda di concordato preventivo presentata da SEA S.p.a., ha pronunciato il seguente

DECRETO

SEA S.p.A., dopo aver presentato in data dopo aver presentato in data 17 febbraio 2017 domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall., nel termine all'uopo assegnato ha provveduto a depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall.

Il Tribunale, dopo aver assegnato termine alla debitrice ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., a seguito del deposito dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti, con decreto di data 16 novembre 2017 ammetteva la società alla procedura di concordato, provvedendo alla nomina del Giudice Delegato, confermando il Commissario Giudiziale già nominato nella fase del preconcordato, e fissando l'adunanza dei creditori – in considerazione della presenza di un prestito obbligazionario e della necessità di effettuare un'ulteriore (rispetto a quelle già esperite nella fase di preconcordato) procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall. – per il giorno 18 aprile 2018, successivamente differita al 20 giugno 2018.

In tale udienza si dava apertura alle operazioni di voto, ed allo scadere del termine di venti giorni previsto dall'art. 178 l. fall., il Commissario dava comunicazione del loro esito: su un ammontare complessivo di crediti ammessi al voto pari ad € 20.627.570,35, i voti favorevoli risultavano pari ad €

16.827.640,59; la proposta veniva inoltre approvata da tutte e tre le classi in cui i creditori chirografari erano stati suddivisi (in maniera totalitaria per la seconda classe ed a maggioranza per le classi prima e terza).

Fissata l'udienza di omologa per il giorno 4 ottobre 2018, la debitrice si costituiva ritualmente e provvedeva a notificare il decreto di fissazione dell'udienza ai creditori dissenzienti ed al Commissario Giudiziale, il quale a sua volta depositava il parere di cui all'art. 180 l. fall. Malgrado la regolarità delle notifiche effettuate ai dissenzienti e l'iscrizione del decreto di fissazione dell'udienza nel registro delle imprese, nessun creditore o terzo interessato proponeva opposizione.

Il concordato proposto da SEA s.p.a. prevede il pagamento integrale dei creditori prededotti (entro il terzo trimestre del 2018), ipotecari (entro il secondo trimestre del 2020) e privilegiati (fra il terzo trimestre del 2018 ed il secondo trimestre del 2019) ed il pagamento dei creditori chirografari, suddivisi in tre classi, come segue:

- Classe 1°: costituita da creditori titolari di cessione di crediti vantati da SEA nei confronti di enti pubblici, opponibili alla procedura ma non all'ente pubblico ai sensi dell'art. 117, comma 2, del vecchio Codice degli Appalti, destinati ad essere soddisfatti, entro il secondo trimestre del 2019, con riconoscimento di un importo corrispondente a quanto è stato o sarà effettivamente incassato da SEA a fronte del credito ceduto, con ricollocazione in Classe terza dell'eventuale credito residuo;

- Classe 2°: comprensiva di crediti vantati dalle società consortili costituite per l'esecuzione di appalti pubblici di gestione di depuratori, per i quali si prospetta un pagamento pari al 22,82%, a partire dal secondo trimestre del 2019 ed entro il terzo trimestre del 2022;

- Classe 3°: avente carattere residuale, in quanto destinata ad accogliere tutti gli altri creditori chirografari, con percentuale di soddisfacimento pari al 16,10%,

e pagamenti a partire dal secondo trimestre del 2019 ed entro il terzo trimestre del 2022.

Il ricorso predetermina le modalità di destinazione di eventuali realizzi maggiori di quelli stimati nella proposta e indica le tempistiche di dettaglio di pagamento nell'allegato 26, pure accluso alla relazione particolareggiata del Commissario giudiziale a n° 4 degli allegati; l'orizzonte temporale dell'adempimento concordatario è di quattro anni dall'omologazione (ottobre 2022), ma il Liquidatore dovrà procedere all'esecuzione dei riparti, man mano che le somme sufficienti si renderanno disponibili.

Tanto premesso, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione della società alla procedura di concordato è stata già vagliata dal Tribunale col decreto con cui era stato assegnato termine alla debitrice a mente dell'art. 161, comma 6, l. fall.

Poiché la debitrice ha indicato quale Liquidatore Giudiziale una rosa di professionisti, tutti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 l. fall., il perimetro della scelta del Tribunale è tracciato da tale indicazione, nel cui ambito si ritiene di dar preferenza alla pregressa esperienza maturata in procedure concorsuali; per quel che invece concerne le modalità di liquidazione, in difetto di indicazioni contenute nella proposta, a tanto deve provvedere il Tribunale, nei termini specificati in dispositivo.

P.Q.M.

Omologa il concordato preventivo proposto da SEA S.p.A.

Nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Michele Ballardini e conferma la nomina della dott.ssa quale Commissario Giudiziale.

Nomina il Comitato dei Creditori nelle persone di:

Pens Plan Invest SGR S.p.A.;

De.Co. Engineering S.r.l.;

Studio Legale Rigoli & Associati

Stabilisce, quanto alle modalità di liquidazione, che:

- all'atto dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore prenderà in consegna tutti i beni ceduti, provvedendo a redigere, con apposito verbale da depositare in cancelleria, un inventario degli stessi alla presenza del Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della società e provvederà a redigere, in collaborazione con il Commissario Giudiziale e con la debitrice, l'elenco dei creditori con l'indicazione dell'entità del credito e dell'eventuale prelazione, elenco da comunicarsi a tutti i creditori con l'invito a presentare osservazioni e contestazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'ulteriore precisazione che, nei quindici giorni successivi, il debitore, ove lo ritenga opportuno, potrà esporre ai liquidatori i propri rilievi in ordine alle osservazioni e contestazioni eventualmente pervenute, con comunicazione dei predetti rilievi agli interessati i quali, a loro volta, potranno rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del liquidatore;
- il Liquidatore, in relazione ai beni per i quali non si siano già svolte procedure competitive, dovrà inoltre procedere a liquidare i beni mediante le procedure competitive che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche in grado di assicurare la corretta esecuzione del piano omologato, richiedendo il parere del Comitato dei Creditori, del Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della società prima di effettuare qualsiasi vendita, compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, stare in giudizio come attore o convenuto, nominare avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici, salvo in ogni caso la necessità di informarne il Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del perfezionamento dei suddetti atti – che dirimerà ogni eventuale contrasto

- di pareri adottando le decisioni definitive – e previa in ogni caso autorizzazione del Comitato dei Creditori in caso di vendite;
- il Liquidatore dovrà versare le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione su di un conto corrente intestato alla procedura concorsuale ed acceso presso un ente creditizio all'uopo designato dal Giudice Delegato,
 - i prelievi da tale conto dovranno essere previamente vistati dal Commissario Giudiziale, ed una copia dell'estratto conto dovrà essere trasmessa al medesimo Commissario;
 - il Liquidatore dovrà redigere un rapporto riepilogativo sullo stato delle operazioni di liquidazione, sulle iniziative assunte e su ogni altra circostanza inerente all'espletamento del proprio incarico, da inviare a mezzo posta elettronica certificata, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali relativi al periodo, al Commissario Giudiziale, il quale a sua volta provvederà a trasmettere l'uno e gli altri al Giudice Delegato e ad inviarne copia ai creditori a mente dell'art. 182, comma 2°, l. fall.
 - il Liquidatore, una volta esaurite le operazioni di liquidazione, dovrà presentare il conto della gestione.
 - il Liquidatore dovrà riferire tempestivamente al Giudice Delegato, al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori il verificarsi di qualsiasi circostanza che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato;
 - il Liquidatore dovrà inoltre provvedere a ripartire, con la periodicità indicata nell'art. 110 l. fall. o comunque determinata dal Giudice Delegato e con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 110 l. fall., le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti mediante piani di riparto da

approvarsi dal Giudice Delegato, sentito il Commissario Giudiziale, effettuando i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile con successiva trasmissione al Commissario Giudiziale ed al Giudice Delegato di un elenco degli assegni spediti o dei bonifici effettuati, nonché ad accantonare le somme necessarie per il pagamento delle ulteriori spese della procedura (laddove le stesse non possano trovare soddisfazione nel deposito cauzionale originariamente versato), e dei creditori eventualmente contestati o irreperibili secondo le modalità dettate dal Tribunale previa espressa istanza in tal senso avanzata;

- il controllo sull'esecuzione del concordato è affidato al Commissario Giudiziale, che dovrà riferire nelle proprie relazioni dell'adempimento della proposta concordataria nonché di ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio al ceto creditorio;
- l'emissione dei provvedimenti opportuni volti a risolvere ogni questione che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione della proposta di concordato, nonché a dirimere eventuali conflitti insorti fra gli organi della procedura ovvero fra questi ultimi e la società proponente, è rimessa al Giudice Delegato

Si comunichi alla debitrice, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore Giudiziale

Trento, 4 ottobre 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi

Il Presidente

Dott.ssa Monica Attanasio

TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Trento, 11 OTT 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi